




FARSI PROSSIMO ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE



# LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO IN ITALIA

FORMAZIONE OPERATORI  
12 DICEMBRE 2023

AVV. ELISA CAPANNA



Come orientarsi  
tra regolarità e  
irregolarità?

TABELLA 1.1

Le parole del non cittadino

Le parole del legislatore

Le parole del discorso pubblico e mediatico

Apolide	Clandestino
Lavoratore altamente qualificato	Extracomunitario
Lungo soggiornante	Illegale
(Non) regolarmente soggiornante	Irregolare
Richiedente asilo	Immigrato
Richiedente protezione internazionale	Migrante
Rifugiato	Migrante ambientale
Straniero	Migrante economico
Titolare di protezione internazionale	Profugo



## VISTI D'INGRESSO

Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d'ingresso sono:

- Adozione
- Affari
- Cure Mediche
- Diplomatico
- Gara Sportiva
- Invito
- Lavoro Autonomo
- Lavoro Subordinato
- Missione
- Motivi Familiari
- Motivi Religiosi
- Reingresso
- Residenza Elettiva
- Ricerca
- Studio
- Transito Aeroportuale
- Transito
- Trasporto
- Turismo
- Vacanze-lavoro
- Volontariato



## CANALI DI INGRESSO REGOLARE PIU' COMUNI

VISTO DI INGRESSO PER:

- LAVORO
- FAMIGLIA
- STUDIO
- TURISMO

ESENTE VISTO PER TURISMO





## INGRESSO PER LAVORO

L'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti - i cosiddetti “decreti-flussi” - che periodicamente sono emanati dal presidente del Consiglio dei ministri.

La procedura prevede che la domanda sia presentata dal datore italiano telematicamente. All'ottenimento del nulla osta il lavoratore si presenta all'Ambasciata italiana nel Paese di Origine per il rilascio del visto di ingresso per lavoro.



## INGRESSO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Lo straniero titolare di:

- permesso di lungo soggiorno Ue SLP;
- permesso di soggiorno (mai inferiore ad un anno di validità) per **LAVORO, FAMIGLIA, ASILO, PROTEZIONE SUSSIDIARIA, PROTEZIONE SPECIALE, STUDIO, MOTIVI RELIGIOSI**

può chiedere alla Prefettura il nulla osta al ricongiungimento in Italia di:

- coniuge (non legalmente separato);
- figli minori (anche del coniuge);
- figli maggiorenni se «a carico» a causa di invalidità totale;
- genitori «a carico» che non abbiano altri figli nel Paese di origine;
- genitori ultra65enni qualora gli altri figli nel Paese siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.



Se prova:

- la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché l'idoneità abitativa (accertati da competenti Uffici Comunali c/o i Municipi);
- avere una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore del genitore ultra65enne ovvero della sua iscrizione al SSN
- il reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo (che varia ogni anno) dell'assegno sociale (circa 6500 euro) aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere (es: per il coniuge circa 9250 euro, per il coniuge e un figlio circa 13000 euro...).

***Lo straniero titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria NON deve dar prova di questi requisiti.***



## INGRESSO PER STUDIO

Il visto di ingresso per motivi di studio è un'autorizzazione che consente l'ingresso in Italia per un soggiorno di lunga durata, sempre a tempo determinato, al cittadino straniero non comunitario, che, nell'ambito di una quota stabilita per legge, voglia seguire un corso di studi in Italia (corsi universitari, programmi di scambio, di ricerca avanzata, corsi di istruzione secondaria superiore, tirocini formativi).

Si richiede all'Ambasciata italiana nel Paese di origine provando disponibilità di alloggio e disponibilità finanziaria, assicurazione sanitaria, pre-iscrizione al corso etc.





## INGRESSO PER TURISMO (senza invito)

Per viaggiare in Italia per turismo è necessario un Visto Schengen Uniforme (VSU), che permette di viaggiare anche negli altri 25 paesi europei che compongono lo spazio Schengen entro i limiti e la validità del visto.

Per ottenere il visto Schengen per turismo è necessario farne richiesta nel paese in cui risiede il richiedente presso l'Ambasciata italiana. Tra gli altri documenti da presentare, anche le prenotazioni dei voli, le prenotazioni alberghiere e un estratto conto bancario con fondi sufficienti ad affrontare le spese di viaggio.

Il visto Schengen viene rilasciato per un soggiorno massimo di 90 giorni da utilizzare in un solo viaggio (un ingresso) o in più viaggi (multi ingresso).



## INGRESSO PER TURISMO (con invito)

I Consolati Italiani rilasciano il Visto Schengen Uniforme (VSU) a chi vuole visitare un amico o un parente che vive in Italia. Lo stesso visto permette di viaggiare anche negli altri 25 paesi europei che fanno parte dello spazio Schengen, entro i limiti e la validità del visto stesso.

Per richiedere il visto è necessario l'invito di un cittadino italiano o di una persona che risiede in Italia, come il cittadino di un altro paese Schengen o chi risiede in Italia con permesso di soggiorno.

Oltre all'invito e ad altri documenti, per ottenere il visto per l'Italia tramite invito è necessario presentare anche un estratto conto bancario con fondi sufficienti ad affrontare le spese di viaggio.

In alternativa, se dall'estratto conto del richiedente non risultano fondi sufficienti, l'invitante può sottoscrivere una **fideiussione** con un istituto bancario o una finanziaria in Italia, a garanzia del viaggio dell'invitato.



## INGRESSO PER TURISMO ESENTE VISTO (max 90 gg da ingresso in UE)

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Dominica, El Salvador, Ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Isole Salomone, Israele, Kiribati, Malesia, Macao, Marianne del Nord, Marshall, Mauritius, Messico, Micronesia, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Saint Kitts e Nevis, Samoa, Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. Vincent e Grenadine, Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad, Tobago, Tuvalu, Ucraina, Uruguay, Vanatu, Venezuela.



## DALL'IRREGOLARITA' ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

- PROTEZIONE INTERNAZIONALE;
- ASSISTENZA MINORI (ART. 31 T.U.);
- COESIONE FAMILIARE;
- FAMILIARE DI CITTADINO ITALIANO O COMUNITARIO;
- CONVIVENTE DI CITTADINO ITALIANO;
- SANATORIA/EMERSIONE;
- CURE MEDICHE;
- GRAVIDANZA;
- PROTEZIONE SPECIALE DIRETTA AL QUESTORE (abrogato da DL 20/23)
- ART.18, ART. 18 bis, ART. 22 T.U.



## PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Con la richiesta di protezione internazionale presentata davanti le Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) si investe la Prefettura (Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale) della relativa decisione a seguito di audizione del richiedente.

La CT può decretare il riconoscimento dello *status* di rifugiato, della protezione sussidiaria, della protezione speciale (art. 19 comma 1 e 1.1 T.U.), del permesso per cure mediche.

Può anche inviare gli atti al Tribunale per i Minorenni competente per la valutazione del rilascio del permesso per assistenza minori (art. 31 T.U.)



## ASSISTENZA MINORI (ART. 31 T.U.)

*“Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge” – art. 31 comma 3 T.U.*

Il permesso di soggiorno per “ASSISTENZA MINORE” è rilasciato al familiare (genitore o altro familiare) di minore straniero che si trova già sul territorio italiano, allorché il familiare abbia ottenuto dal Tribunale per i Minorenni l'autorizzazione ad entrare (in questo caso deve essere richiesto il visto d'ingresso dal familiare) e/o soggiornare in Italia.



Il permesso per 'assistenza minori' ha durata pari alla durata dell'autorizzazione stabilita dal Tribunale per i Minorenni e può essere rinnovato sulla base di una nuova autorizzazione del Tribunale per i Minorenni;

Può essere convertito in permesso per motivi familiari nel caso in cui il coniuge abbia i requisiti per il ricongiungimento.

Consente attività lavorativa, può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, subordinato e autonomo o in permesso UE per SLP.



## ASSISTENZA MINORI (ART. 31 T.U.)

A Milano l'istanza ex art. 31 T.U. si presenta in **DUPLICE COPIA** previo appuntamento da fissarsi sul sito del Tribunale per i Minorenni.

NON è necessario il patrocinio di un avvocato.

Sul sito del Tribunale per i Minorenni si trovano i moduli da compilare e l'elenco dei documenti da allegare all'istanza.

Il genitore o il familiare di norma viene convocato per un'audizione dinanzi al GO, soprattutto quando non c'è evidenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione.

I tempi di trattazione delle istanze sono piuttosto lunghi.





## COESIONE FAMILIARE

Il familiare che avrebbe diritto ad ottenere un visto per motivi di famiglia a seguito del rilascio, al familiare straniero regolarmente presente sul territorio nazionale, del NULLA OSTA da parte della competente Prefettura (coniuge, figli, ascendenti – v. slide RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE) ma si trova già sul territorio nazionale, può chiedere la **COESIONE FAMILIARE** via kit postale (se non è irregolare da più di un anno ovvero se ha un permesso di soggiorno scaduto da meno di un anno ovvero sono decorsi meno di 15 mesi dal suo ingresso in Italia in regime di esenzione di visto – questo limite temporale non sussiste se lo straniero che ‘ricongiunge’ è rifugiato).

Lo straniero regolare sul TN deve soddisfare tutti i requisiti di reddito e alloggiativi previsti per il RF (no requisiti per titolari di protezione internazionale).



## FAMILIARE DI CITTADINO ITALIANO O COMUNITARIO

Il coniuge, il partner, i figli fino ai 21 anni o a carico (del coniuge/partner), l'ascendente a carico (proprio o del coniuge/partner) o altro familiare a carico di cittadino italiano o cittadino comunitario può chiedere alla Questura il rilascio della carta di soggiorno quinquennale (ex art. 10 D. Lgs. 30/2007).

Requisito reddituale del cittadino italiano o comunitario.

In caso di presenza del partner deve essere prodotta la documentazione attestante la stabile relazione (convivenza di fatto).



## CONVIVENTE DI CITTADINO ITALIANO

Il T.U. (art. 19 comma 2 lett. c) prevede che sia inespellibile il parente entro il secondo grado (genitore, figlio, fratelli e sorelle) e il coniuge di un cittadino italiano che **conviva** con quest'ultimo.

Conseguentemente è possibile chiedere via kit postale il rilascio di un permesso di soggiorno per famiglia (2 anni).

Non è richiesto al cittadino italiano di dimostrare alcune requisito ulteriore legato al reddito o all'alloggio ma esclusivamente il legame di coniugio o di parentela.



## SANATORIA/EMERSIONE

Con un provvedimento legislativo si prevede che il datore di lavoro che abbia alle sue dipendenze (in nero) un lavoratore non regolare sul TN possa “autodenunciarsi” alle autorità, cosicché il lavoratore possa divenire titolare di un permesso di soggiorno per lavoro.

L'ultima procedura di emersione (giugno/agosto 2020) prevedeva la possibilità di dichiarare un rapporto di lavoro già in essere o di impegnarsi all'assunzione.



## CURE MEDICHE

Il T.U. prevede all'art. 19 comma 2 lett. d-bis) che *“lo straniero che versa in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”* sia inespellibile e possa chiedere quindi un permesso di soggiorno.

Il permesso è cartaceo, semestrale e rinnovabile qualora permangano le condizioni.

Non è più convertibile in lavoro subordinato o autonomo (DL 20/23).



## GRAVIDANZA

Il T.U. prevede che sia inespellibile la donna durante il periodo di gravidanza e nei primi sei mesi di vita del neonato.

Anche il **MARITO** convivente della madre è inespellibile nel periodo di gravidanza. Il padre non coniugato è inespellibile nei primi sei mesi di vita del neonato.

Il permesso di soggiorno cartaceo è limitato nel tempo e non rinnovabile né convertibile (ma consente la coesione familiare, se ne sussistono i requisiti).



## ISTANZA DI PROTEZIONE SPECIALE DIRETTA AL QUESTORE

*E' inespellibile lo straniero 'qualora esistano fondati motivi di ritenere che la sua espulsione comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Ai fini della valutazione del rischio si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel TN nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine'.*

Fattispecie (art. 19 c.2 T.U.) abrogata dal DI 20/23.

La norma transitoria permette il **rinnovo** per una sola volta e per un anno e la **conversione** in lavoro subordinato o autonomo (da richiedersi durante la validità del permesso).



## ART. 18, ART. 18 bis, ART. 22 T.U.

ART. 18 – se nel corso di procedimenti penali o di indagini degli AA.SS. emerge violenza o sfruttamento (TRATTA), il Questore, su proposta del PM o con parere positivo dello stesso, rilascia un permesso semestrale, rinnovabile e convertibile, per consentire allo straniero di sottrarsi e partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione.

ART. 18 bis – vittime di violenza domestica, permesso annuale convertibile (emerge in procedimento penale).

ART. 22 c. 12 quater – vittime di grave sfruttamento lavorativo, permesso semestrale, rinnovabile e convertibile (emerge in procedimento penale).





## RICHIESTA/RINNOVO VIA KIT POSTALE

- ASILO (solo RINNOVO)
- LAVORO
- FAMIGLIA
- ATTESA OCCUPAZIONE
- STUDIO
- PERMESSO DI LUNGO SOGGIORNO UE
- RESIDENZA ELETTIVA
- ...



## RICHIESTA/RINNOVO VIA PRENOTA FACILE

- RICHIESTA ASILO (no passaporto)
- DECISIONE POSITIVA (no passaporto)
- RICORSO PENDENTE (no passaporto)
- PROTEZIONE SPECIALE (passaporto, vedi scheda)
- PROTEZIONE SUSSIDIARIA (passaporto, vedi scheda)
- CURE MEDICHE (passaporto)
- GRAVIDANZA (passaporto)
- ASSISTENZA MINORI ART. 31 T.U. (passaporto)



## CONVERSIONE IN LAVORO

- STUDIO
- FAMIGLIA
- ATTESA OCCUPAZIONE
- ASSISTENZA MINORI ART. 31 T.U.
- PROTEZIONE SUSSIDIARIA (via Prenota Facile)


NO cure mediche e protezione speciale ex art. 32 (DL 20/23).



## REQUISITI:

- Passaporto;
- un contratto lavorativo di almeno un anno con reddito [o una previsione di guadagno] di almeno 6500 euro annui (lav. subordinato);
- i documenti su partita iva, bilancino etc. con reddito di almeno 9000 euro annui (lav. autonomo).

Il permesso di soggiorno può essere di un anno o due anni (2 anni con contratto superiore a due anni o indeterminato. Se indeterminato al momento del rinnovo il permesso sarà TRIENNALE).



# FOCUS PROCEDURA PROTEZIONE INTERNAZIONALE



- Status di rifugiato
- Protezione sussidiaria
- Protezione speciale
- Invio atti per rilascio 'cure mediche'
- Invio atti per rilascio 'assistenza minori'



## PROTEZIONE SPECIALE ex art. 32 c. 3 D.Lgs 25/2008

Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui **all'articolo 19, commi 1 e 1.1**, del D.L. 286/98, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura 'protezione speciale' [...]. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa.



All'art. 19 del T.U. si statuisce che una persona

## **NON PUO' ESSERE ESPULSA**

- qualora esistano fondati motivi di ritenere che nello Stato essa rischi di essere sottoposta a tortura e a trattamenti inumani e degradanti (nella valutazione si tiene conto della esistenza nello Stato di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani) *comma 1*;

- **qualora vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare** (a meno che non sia necessaria per ragioni di sicurezza nazionale o di ordine e sicurezza pubblica) *comma 1.1*.





Il decreto 20/23 ha soppresso il comma 1.1 dell'art. 19 TU

[qualora vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del **diritto al rispetto della propria vita privata e familiare**]

Pertanto per le richieste di protezione internazionale (c3) avanzate **dopo l'11 marzo 2023** la Commissione non potrà riconoscere la protezione speciale per presenza di elementi di INTEGRAZIONE (vita e famiglia).

Da capire se potrà riconoscerla facendo riferimento alla normativa nazionale (asilo) e internazionale (CEDU) [grazie al richiamo, nel comma 1, dell'art. 5 c. 6 TU]. Più probabile applicazione dei giudici in fase giudiziale.



La domanda di protezione internazionale è presentata **personalmente** all'ufficio di Polizia di Frontiera all'atto dell'ingresso nel Territorio Nazionale ovvero alla Questura competente per il luogo di dimora del richiedente.

La domanda presentata da un **genitore** si intende estesa anche ai **figli minori** non coniugati presenti sul territorio con il genitore all'atto della presentazione della domanda (in caso sia concessa la protezione il minore dovrebbe ottenere il medesimo titolo del genitore. Nel caso invece sia nato successivamente alla domanda dovrebbe ottenere un PSE per motivi di famiglia).



Il richiedente è tenuto a comunicare alla Questura il proprio **domicilio** o residenza.

La Questura di Milano registra le dichiarazioni orali di domicilio (anche senza una dichiarazione d'ospitalità depositata in Commissariato) indicando, nel caso, che la casa è di un fratello o di un amico. In tale caso è rilasciato il PDS ma per il RINNOVO viene richiesta dichiarazione di ospitalità.

Nel caso non si abbia il domicilio e si richieda il CAS viene invece indicato un indirizzo fittizio (via Sammartini o Piazza Duca d'Aosta sull'attestato nominativo) e non è rilasciato il PDS.



L'appuntamento in Questura (via Cagni 15) per la manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale si prende attualmente TRAMITE una lista di associazioni (8) che hanno accesso agli slots del sito Prenota Facile della Polizia di Stato.

Non c'è più modo di prenotare in autonomia, non c'è differenza fra chi è in possesso di documenti o meno.

Le gravide, gli ultrasessantenni (e gli ucraini) possono rivolgersi specificatamente all'associazione AVSI per un accesso prioritario.



In sede di primo accesso

vengono registrati i dati anagrafici,

viene ritirato il passaporto ove consegnato,

vengono raccolte le impronte digitali,

viene ricevuta, se presentata, la domanda di attivazione di misure di accoglienza (CAS) e girata alla Prefettura.



La questura consegna un successivo appuntamento per la formalizzazione della domanda (compilazione del modulo c3), con indicazione di produrre marca da 16 euro e 2 foto (e [dichiarazione di ospitalità?](#)).

In presenza di figli minori per alcune nazionalità viene richiesta la produzione dei certificati di nascita legalizzati (richiesta illegittima risolta ove possibile con la traduzione giurata).

A volte procedono ad un 'affidamento temporaneo' del minore all'unico genitore presente.



Il modulo c3 è composto da

- un attestato nominativo (foglio a4 con foto): riporta il CODICE VESTANET, è un permesso di soggiorno provvisorio che contiene il codice fiscale NUMERICO (permette la richiesta di tessera sanitaria). Viene autorizzata l'attività lavorativa dopo 60 giorni.
- altri fogli che contengono i dati personali, informazioni su famiglia, lavoro, religione, vulnerabilità, tragitto, altre richieste di protezione in UE, indirizzo per le future comunicazioni della Commissione.



L'indirizzo indicato in sede di c3 o in sede di rilascio del permesso di soggiorno è l'indirizzo presso cui arriverà VIA POSTA la convocazione in Commissione e successivamente il decreto.

Gli Ospiti del sistema CAS e SAI sono notiziati TRAMITE PEC all'indirizzo del responsabile del Centro.

Se il richiedente non si presenta in audizione: procedura chiusa per irreperibilità.

Se la raccomandata col decreto torna indietro alle Poste per irreperibilità: dopo 20 giorni la notifica si intende eseguita (se diniego partono 30 giorni per il ricorso).





**Domanda ordinaria:** con ospitalità viene rilasciato il primo PDS semestrale; senza ospitalità viene rilasciato app. per 'verifica accoglienza'

**Procedimento DUBLINO:** viene inviata a Roma (Unità Dublino) la richiesta di determinare lo stato competente (app. per 'verifica Dublino')

**Domanda REITERATA:** viene inviata la richiesta di AMMISSIBILITA' al Presidente della Commissione (app. per 'verifica ammissibilità')

**Domanda di persona proveniente da POS:** viene consegnata convocazione in audizione in Commissione entro 7 gg (+2)



## Procedimento Dublino

I richiedenti soggetti alla procedura Dublino sono equiparati, ai fini dell'accoglienza e dei diritti, agli altri richiedenti (art. 3 c. 5 D.P.R. 21/15).

Tuttavia attualmente la Questura NON rilascia alcun permesso semestrale (giallo) fino alla definizione dello stato competente.

Contro le decisioni di **trasferimento** dell'Unità Dublino è ammesso ricorso al Tribunale ordinario entro 30 gg dalla notifica della decisione. Su istanza di parte il trasferimento può essere SOSPESO. Solo dopo la concessione della sospensione si può chiedere alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno semestrale 'Dublino'.



## Paesi di origine sicura

Albania, Algeria, Bosnia Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia e Tunisia  
**+ Costa d'Avorio, Gambia, Georgia e Nigeria.**

In via generale e costante, nei P.O.S. non sussistono atti di persecuzione, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

Presunzione di manifesta infondatezza della domanda  
**SUPERABILE CON ONERE ISTRUTTORIO AGGRAVATO.**



## Procedura accelerata per richiedenti provenienti da P.O.S.

- dal c3: 7 giorni per audizione e 2 giorni per decisione.
- decisione di diniego con attestazione di obbligo di rimpatrio e divieto di reingresso.
- ricorso in 15 giorni senza sospensiva automatica (istanza ad hoc).

**ESCLUSI I VULNERABILI:** minori, MSNA, disabili, anziani, **DONNE** (novità DL133/23), genitori singoli con minori, vittime di tratta, persone affette da gravi malattie o disturbi mentali, vittime accertate di torture o stupri o violenza psicologica o fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, vittime di MGF.

**Verbalizzare VULNERABILITA' in C3!**



## Domanda reiterata

Il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre **nuovi elementi** o nuove prove, in merito alle sue **condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine**, che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente allegghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, **impossibilitato** a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale.



## Procedura accelerata per domanda reiterata

- Il presidente della CT vaglia preliminarmente AMMISSIBILITA' della reiterata (nuovi elementi);
- Decisione della CT entro 5 giorni;
- Superamento dei termini per 'assicurare un esame adeguato e completo della domanda'.

**ESCLUSI I VULNERABILI:** minori, MSNA, disabili, anziani, DONNE, genitori singoli con minori, vittime di tratta, persone affette da gravi malattie o disturbi mentali, vittime accertate di torture o stupri o violenza psicologica o fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, vittime di MGF.



## Decisione della Commissione

- a) riconoscimento dello *status* di rifugiato;
- b) riconoscimento della protezione sussidiaria;
- c) diniego della protezione internazionale e trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso per protezione speciale (c3 ante 11/3/23);
- d) diniego della protezione internazionale e trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso per cure mediche;
- e) diniego della protezione internazionale e trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per eventuale autorizzazione soggiorno per ‘assistenza minori’ (art. 31);
- f) diniego della protezione internazionale.



# Decisione positiva della Commissione (a, b, c, d)

Prenotare un appuntamento in Questura per 'decisione positiva'.

I minori presenti al momento del c3 ricevono medesima protezione con PSE personale (bollettino)

I minori nati successivamente alla compilazione del c3 ricevono PSE con dicitura 'motivi familiari'.

Necessaria la presenza di entrambi i genitori ove riconosciuto, diversamente viene richiesto l'**AFFIDAMENTO ESCLUSIVO** (ricorso davanti al Tribunale).





# Decisione negativa della Commissione (c, d, e)

30 giorni per il RICORSO in TRIBUNALE (con avvocato)

Prendere appuntamento 'ricorso ex art. 35' sul sito Prenota Facile

In Questura va prodotta la prova del deposito e della pendenza del ricorso per ottenere un permesso semestrale 'richiesta asilo'.



## **Decisione negativa della Commissione (f: rigetto totale)**

**La CT inserisce nel decreto di diniego l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso.**

30 giorni per il RICORSO in TRIBUNALE (con avvocato)

Prendere appuntamento 'ricorso ex art. 35' sul sito Prenota Facile

In Questura va prodotta la prova del deposito e della pendenza del ricorso per ottenere un permesso semestrale 'richiesta asilo'.

**Diniego a seguito di procedura accelerata e decreto di inammissibilità:**

15 giorni per il RICORSO in TRIBUNALE (con avvocato), NO sospensiva automatica.



## Fase GIUDIZIARIA

Durata attuale procedimento TRIBUNALE: 2/3 anni

Udienza di audizione con interprete

Ordinanza positiva: RICONOSCIMENTO della protezione internazionale o della protezione speciale (per c3 prima di 11/3/23). [Per c3 successivi forse riconoscimento protezione speciale con riferimento ad art. 5 c. 6 TU]

Ordinanza negativa: RIGETTO. Il ricorrente diventa IRREGOLARE. Si può impugnare entro 30 giorni davanti alla Corte di Cassazione e chiedere al Tribunale la concessione della sospensiva. Solo con la concessione della sospensiva si può chiedere un permesso di soggiorno semestrale in attesa della decisione della Corte di Cassazione.



# PASSAPORTO

In tutta la procedura di RICHIESTA di protezione internazionale e per il PRIMO RILASCIO del permesso di soggiorno elettronico a seguito di riconoscimento della protezione NON è richiesto il passaporto nazionale.

SE è stato consegnato in via Cagni:

- trattenuto in caso di riconoscimento dello *status* di rifugiato;
- riconsegnato in caso di riconoscimento della protezione sussidiaria e protezione speciale;
- trattenuto in caso di diniego, a meno che non si chieda la restituzione mostrando biglietto di ritorno (emissione ordine di lasciare il territorio nazionale).



# PASSAPORTO

Per il RINNOVO della protezione sussidiaria  
per il RINNOVO della protezione speciale,  
per la CONVERSIONE in lavoro,  
è richiesto il passaporto nazionale.

Qualora nel passaporto emergano dati anagrafici DIFFERENTI, si può chiedere alla Questura di modificare i DATI ITALIANI producendo il passaporto e una dichiarazione dell'Ambasciata o del Consolato di *alias* [dati x e dati y appartengono alla stessa persona e quelli corretti (vedi passaporto) sono...]



## DOCUMENTO DI VIAGGIO

In caso di riconoscimento dello ***status*** di rifugiato al titolare di PSE ASILO viene rilasciato un documento di viaggio per rifugiati della medesima durata.

E' necessario prenotare un appuntamento in Questura per 'documento di viaggio' sul sito Prenota Facile.

La Questura di Milano non rilascia un DDV collegato ad un PSE rilasciato da un'altra Questura. Bisogna chiedere alla Questura di Milano di produrre un NUOVO PSE e poi chiedere un DDV collegato.



## TITOLO DI VIAGGIO

Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare della **protezione sussidiaria** ed al titolare di permesso per **protezione speciale** di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la Questura rilascia allo straniero il titolo di viaggio.

**Si deve produrre dichiarazione di impossibilità consolare (legalizzata in Prefettura) o portare prova dell'impossibilità.**

Per le protezioni speciali può essere temporaneo per permettere allo straniero di portarsi nel proprio Paese o in un Paese terzo per la produzione del passaporto nazionale.



# RINNOVO PERMESSO

ASILO: via kit postale

PROTEZIONE SUSSIDIARIA e PROTEZIONE SPECIALE ex art. 32: con Prenota Facile. La richiesta di rinnovo viene inviata in Commissione Territoriale (che ha riconosciuto a suo tempo la protezione) che deve emettere il NULLA OSTA (parere positivo) al rinnovo.

Viene rilasciata una ricevuta con nuovo appuntamento a 4/5 mesi.